



PROPOSTE DI MODIFICA AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE – ALCUNE MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE

1- Assemblea dei soci

Per quanto concerne l'assemblea dei soci, è emersa la difficoltà di gestire organismi assembleari che possono riunire, in taluni Ambiti territoriali di caccia, migliaia di soci. Si ritiene pertanto opportuno introdurre la possibilità, per l'assemblea dei soci, di dare vita ad un'assemblea di rappresentanti dei soci all'uopo designati ed eletti.

Si sono inoltre sperimentate non poche situazioni di conflittualità interna agli Ambiti territoriali di caccia in relazione a Patti associativi di vario contenuto.

A tale ultimo riguardo si chiede:

- di chiarire che i medesimi Patti, competono all'assemblea dei soci o dei rappresentanti, ma che comunque devono essere rispettosi e nei termini della normativa e della legislazione venatoria.
- di rafforzare il controllo sui medesimi, prevedendo l'obbligatoria trasmissione degli stessi (ad avvenuta approvazione) anche alla Regione che li convalida e li rende efficaci.

2- Comitato direttivo

Si è registrata una conflittualità legata ai criteri di valutazione della rappresentatività delle Associazioni venatorie, criteri che hanno escluso associazioni molto radicate a "macchia di leopardo", ma a livello regionale con numeri non sufficienti ad entrare fra le prime 3 e quindi escluse completamente dalla gestione della caccia nel territorio. Questo ha determinato rappresentanza obbligatoria negli ATC ad associazioni dalla presenza territoriale sufficiente ad entrare fra le prime 3, ma essendo focalizzate in poche aree, ha lasciato fuori associazioni e cacciatori con numeri importanti. L'ARCI Caccia chiede pertanto che venga introdotto il criterio di selezione delle associazioni venatorie, ai fini della nomina dei componenti del comitato direttivo, in base alla rappresentatività misurata a livello degli ATC o, in alternativa, che si aumenti il numero di componenti il comitato di gestione in modo tale da garantire rappresentatività a chi ne avrebbe diritto per radicamento territoriale.

Si è inoltre sperimentata la necessità di evitare la presenza in comitato direttivo di rappresentanti non fortemente legati al territorio.

A tale riguardo si propone inoltre:

- che i rappresentanti della componente venatoria siano iscritti come soci all'ATC;
- che i rappresentanti delle componenti agricola ed ambientalista risiedano nell'ATC;
- che i rappresentanti della Provincia, esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria, provengano da una lista pubblica dopo aver superato un apposito esame.

Si è poi riscontrato un problema sulla durata dei comitati di gestione nominati e questo ha bloccato il ricambio di idee e di entusiasmo nella gestione vera del territorio: si chiede quindi di legare la durata in carica dei comitati in 5 anni slegandoli dalla pianificazione, specificando inoltre che il Presidente lo possa fare un massimo di due mandati pieni consecutivi (come i sindaci nei comuni).

3- Questioni finanziarie ed organizzative

Sotto i profili finanziari si è evidenziato, in vigore del Piano faunistico -venatorio regionale 2007-2012, come l'Ambito territoriale di caccia si debba corresponsabilizzare rispetto al tema della sostenibilità finanziaria della gestione.

A tal fine andrebbe adottato uno Statuto che indirizzi l'Ambito territoriale di caccia verso possibili economie di spesa indicando chiaramente, nessun compenso ai membri del Comitato direttivo, fatti salvi i rimborsi chilometrici; un revisore dei conti al posto del collegio formato da tre revisori; possibilità di ricorrere ad un unico revisore dei conti da parte di più Ambiti territoriali di caccia.

Sotto i profili organizzativi risulta necessario prevedere che ogni Ambito territoriale di caccia si doti di un fax, di una casella di posta elettronica e di una casella di posta elettronica certificata.

Mantenere la qualifica di socio anche alla scadenza del piano faunistico venatorio regionale e non dover ripresentare domanda in carta bollata.

Modificare il criterio di attribuzione all'anno di gestione ATC svincolandolo dall'attuale 1-1/31-12 per agganciarlo all'annata venatoria che come noto termina a Gennaio/Febbraio dell'anno successivo. In questo contesto si potrebbe passare al versamento della quota di iscrizione all'ATC per il nuovo anno venatorio tra Aprile e Giugno, magari già conoscendo il calendario venatorio dell'annata che si andrà a pagare.

4- Organi dell'Ambito territoriale di caccia.

Sono organi dell'Ambito territoriale di caccia:

- a) il presidente;
- b) il comitato direttivo;
- c) l'assemblea dei soci o dei delegati;
- d) il revisore dei conti.

In presenza di più di seicento cacciatori "l'assemblea dei soci" deve delegare le proprie funzioni ad un'assemblea dei rappresentanti dei soci, mentre se inferiore ai 600 le funzioni rimangono all'assemblea stessa.

NB: si ritiene preferibile lasciare tutte le funzioni all'assemblea dei rappresentanti onde evitare convocazioni di doppie assemblee.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Piano faunistico - venatorio regionale, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di designazione ed elezione dei rappresentanti dei soci nonché le modalità di insediamento e funzionamento dell'assemblea dei rappresentanti (detti criteri dovranno essere uguali per tutta la Regione).

5- Composizione, compiti e funzioni del comitato direttivo.

Il comitato direttivo viene nominato dalla Provincia ed è composto da tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle tre associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale (come previsto dalla Legge 157/92 e da ampia recente giurisprudenza costituzionale e del TAR Regionale Veneto) maggiormente rappresentative a livello di ATC (un rappresentante per ognuna delle tre associazioni), designati dalle associazioni di appartenenza previa elezione da parte della loro base associativa, secondo le modalità stabilite dagli Statuti delle associazioni; i rappresentanti devono essere iscritti come soci nell'Ambito territoriale di caccia dove assumono la responsabilità di gestione in qualità di membri del comitato direttivo.

Il comitato direttivo assicura la gestione dell'Ambito territoriale di caccia nei limiti delle seguenti funzioni: redige, allegandoli al programma delle attività che intende svolgere di cui all'art.21, comma 14 della L.R. 50/1993, programmi stagionali di controllo dei predatori opportunisti e delle specie invasive che ritiene opportuno vengano realizzati nel proprio territorio unitamente all'elenco dei soci disposti a collaborare con la Provincia quali operatori muniti di licenza di cui all'art.17, c.2 della L.R. 50/1993; detti programmi stagionali e dette disponibilità alla collaborazione sono acquisiti e valutati dalla Provincia, in sede istruttoria, ai fini dell'espletamento della funzione di controllo di cui al medesimo art.17, comma 2 della L.R. 50/1993.

6- Assemblea dei soci o dei delegati.

L'assemblea dei soci o dei delegati e l'organo formato dai cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia. L'assemblea dei soci o dei delegati è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal presidente uscente o, per i casi di prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti territoriali di caccia, dal commissario all'uopo previsto dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico - venatorio regionale.

7- Mobilità venatoria.

Si ritiene utile sperimentare un sistema di mobilità venatoria regolamentata che possa soddisfare le molteplici richieste in questo senso che giungono dalla maggioranza dei cacciatori.

Pertanto fatte salve le limitazioni previste per il territorio lagunare e vallivo, per il territorio deltizio, il Comitato direttivo potrebbe prevedere l'accesso per l'esercizio venatorio nel territorio dell'ATC da parte di cacciatori non soci, anche su invito di soci dell'ATC, attraverso il rilascio di permessi giornalieri d'ospite, come di seguito regolamentati:

a) il Comitato direttivo fissa, prima dell'inizio della stagione venatoria, il numero di permessi giornalieri (numero di giornate/cacciatore) che possono essere rilasciati nel corso della stagione venatoria, distinti in:

- permessi giornalieri alla migratoria da appostamento e/o in forma vagantiva;
- permessi giornalieri alla selvaggina stanziale.

b) il numero di permessi giornalieri alla migratoria deve essere fissato in modo da garantire per ciascuna decade della stagione venatoria di non superare con gli ospiti il 3% dei cacciatori ammissibili all'ATC sulla base dell'indice di densità venatoria regionale (escluse le eventuali determinazioni del Comitato ad ammettere un numero superiore di soci), senza possibilità di compensare tra una decade e l'altra.

c) il contributo alle spese burocratiche (massimo 10 euro) del pagamento della quota dovuta per il permesso giornaliero, fissata annualmente dal Comitato direttivo, deve essere effettuata in termini anticipati rispetto alla giornata di caccia, esclusivamente mediante versamento sul c/c intestato all'ATC. La ricevuta del versamento, unitamente al permesso scritto rilasciato dal Comitato direttivo che riporta il giorno e la tipologia di caccia autorizzati, attestano la legittimità dell'attività venatoria nel territorio dell'ATC da parte dell'ospite. Al termine della giornata, l'ospite è tenuto a comunicare all'ATC, anche mediante modulo predisposto dall'ATC stesso, i prelievi effettuati della fauna migratoria o stanziale.

8- Attività venatoria in territorio lagunare e vallivo.

L'attività venatoria in territorio lagunare e vallivo (TLV) è consentita esclusivamente con fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata. In tutto il territorio lagunare e vallivo è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo. In TLV è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro la distanza di rispetto dell'appostamento. (raggio di 200mt.) Nel TLV non è consentita l'istituzione di zone per l'addestramento cani né le immissioni di selvaggina a scopo di ripopolamento.

Il Comitato direttivo dell'ATC dispone affinché le botti da caccia vengano chiuse a fine stagione venatoria con reti a maglia fina o altro materiale coprente atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati.

L'attività venatoria nel TLV, al di fuori delle valli arginate, è consentita per tre giornate settimanali a scelta con l'esclusione delle giornate di silenzio venatorio.

Nel mese di gennaio in tutto il TLV l'attività venatoria è consentita da appostamento e vagante per due giornate settimanali fissate dal calendario venatorio regionale. Nelle valli arginate, in virtù della loro funzione ambientale di rifugio dell'avifauna acquatica di passo e svernante, l'esercizio venatorio è

consentito per non più di due giornate settimanali per l'intera stagione venatoria. Fatto salvo il mese di gennaio, per il quale le 2 giornate sono fissate dal calendario venatorio regionale, il limite delle due giornate settimanali di caccia è formalizzato come segue:

- se ricomprese in Azienda faunistico-venatoria (AFV), nell'atto di concessione dell'AFV medesima;
 - se ricomprese nel territorio a caccia programmata, la Provincia competente per territorio comunica alla Regione, entro il mese di giugno, l'elenco delle valli interessate unitamente alla proposta, formulata sentito l'ATC interessato, delle due giornate fisse settimanali per l'intera stagione venatoria. La Regione provvede alla fissazione delle due giornate nell'ambito del calendario venatorio o di provvedimento emanato ai sensi dell'art. 17 c. 1 della LR 50/1993.
- La posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro e le altre operazioni inerenti l'attività venatoria sono consentite secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
- In territorio lagunare e vallivo è vietata la pre-apertura della stagione venatoria.
- È comunque vietata ogni forma di caccia sugli scanni a mare e sulle strutture del MOSE.

9- Attività venatoria lungo le canalette demaniali.

L'esercizio venatorio lungo le canalette demaniali di Lova, Lugo, Cornio e Cavaizza nonché lungo il tronco della Litoranea Veneta tra la confluenza del canale di Lovi (Porto Baseleghe) e la confluenza con il canale di Lugugnana (comuni di San Michele al Tagliamento e Caorle), compresi gli argini fino alla loro base ("unghia"), è consentito da parte di cacciatori ammessi al territorio lagunare e vallivo dei rispettivi Ambiti territoriali di caccia nel rispetto delle limitazioni in essere. Si ritiene opportuno approntare degli accessi in condizioni di sicurezza alle AFV contigue atti a consentire il doveroso e legittimo recupero della selvaggina abbattuta da parte degli ausiliari dei cacciatori.

Tali accessi dovranno essere concordati con le province territorialmente competenti all'atto del rilascio della concessione.

10- Istituti privatistici in territorio lagunare e vallivo.

Le Oasi di protezione all'interno dell'AFV valliva e individuata ed istituita ai sensi dell'art. 29 c. 5 della LR 50/1993 in aree ad elevata valenza naturalistica e faunistica, idonee alla riproduzione e sosta dell'avifauna acquatica. L'Oasi viene individuata nell'atto di concessione dell'AFV e non viene modificata nel corso dell'arco temporale di validità del PFVR, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute dalla Provincia.

L'Oasi non potrà essere individuata e istituita a distanza inferiore di 100 mt. dai confini dell'AFV.

L'Oasi è gestita dal concessionario dell'AFV valliva, che è tenuto ad assicurare, a proprie cure e spese, la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell'oasi medesima. Il concessionario o suo delegato cura la compilazione di un registro aziendale, predisposto sulla base del modello di cui all'Appendice al presente PFVR, in cui sono riportati puntualmente i dati relativi alle singole giornate di caccia, agli appostamenti utilizzati, al numero di ospiti, agli abbattimenti effettuati. Il registro viene esibito nel corso della stagione venatoria alla vigilanza provinciale, su richiesta della medesima. Al termine di ciascuna stagione venatoria, i dati puntuali raccolti nel registro vengono trasmessi in formato digitale, su programma informatico fornito dalla Giunta regionale per il tramite della Provincia competente, alla Provincia stessa e alla Regione.

11- Aree di rispetto e ZRC

L'ATC può richiedere la modifica delle ZRC e collocare delle aree di rispetto entro i limiti previsti dalla Legge, anche alla luce di eventuali variazioni conseguenti a variazione di piani regolatori e sviluppo economico e o viario.

In particolare è emersa la necessità di poter modificare o sostituire delle ZRC che non risultino produttive e a volte modificarne i perimetri per renderle più controllabili.

12- Addestramento cani

Si ritiene opportuno incentivare in tutte le forme e modi la costituzione di aree per detta attività previo accordo e assenso con le componenti degli agricoltori, dove svolgere anche eventuali gare il periodo di caccia chiusa, sempre previo consenso degli agricoltori e comunque col massimo rispetto per l'eventuale impatto sull'ambiente e la fauna selvatica.

Dare piena applicazione al regolamento regionale che prevede la possibilità di allenare i cuccioli di età non superiore a 15 mesi tatuati ed iscritti all'anagrafe canina secondo le competenze stabilite dallo statuto in tali aree.

In un contesto di collaborazione tra agricoltori e cinofili aprire la possibilità di addestrare i propri ausiliari in aree ben determinate del parco colli, i cacciatori già collaborano e sarebbero lieti di aiutare nella ardua lotta di contenimento del cinghiale.

13- FRUIZIONE DI 15 GIORNATE IN ALTERNATIVA DELL'OPZIONE DELLA SCELTA DI CACCIA

1. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'art 12, lettera b) l.n.157/92, ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini in cui risulta iscritto.

2. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'art 12, lettere a) e c) l. n. 157/92, può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso.

3. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.

14- MOBILITA' PER 10 GIORNATE VENATORIE ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA, DA APPOSTAMENTO, NEGLI ATC DEL VENETO.

1. Ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia esclusivamente nella Regione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria da appostamento, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale.

15 – NUMERO ATC PER PROVINCIA E CONFINI AMBITO ATC 3 VENEZIA

Va previsto l'ampliamento dei confini dell'Ambito ATC 3 di Venezia in conformità alla relativa delibera assunta all'unanimità dal Consiglio Provinciale di Venezia.

Bisogna valutare, in accordo con il territorio e se possibile in base al tipo di PFVR che la Giunta vuole fare, la riduzione del numero di ATC esistenti nel territorio Veneto per migliorare la gestione faunistica e razionalizzare l'utilizzo delle risorse.